

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5230 del 20/10/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - L.R. n. 13/2015. Ditta: ECO.S. SRL - Santarcangelo di Romagna. Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato in Comune di Santarcangelo di Romagna, Via Emilia Vecchia, 4075, ricomprendente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione recupero rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. n. 152/2006, autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento di piazzali in corpo idrico superficiale ex art. 124 D.lgs. 152/2006, con nulla osta in materia di impatto acustico. Istanza pervenuta al SUAP del Comune di Santarcangelo di Romagna presso l'Unione di Comuni Valmarecchia, con protocollo n. 6924 del 29.04.2021. Modifica sostanziale ai sensi dell'art. 6 c.2 dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Provvedimento n. 4227 del 04.08.2017. Revoca dei Provvedimenti n. 464 del 01.02.2019 e n. 4118 del 09.09.2019.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5393 del 20/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno venti OTTOBRE 2021 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.P.R 13 marzo 2013 n. 59 - L.R. n. 13/2015. Ditta: ECO.S. SRL - Santarcangelo di Romagna. Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato in Comune di Santarcangelo di Romagna, Via Emilia Vecchia, 4075, ricomprensente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione recupero rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. n. 152/2006, autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento di piazzali in corpo idrico superficiale ex art. 124 D.lgs. 152/2006, con nulla osta in materia di impatto acustico.

Istanza pervenuta al SUAP del Comune di Santarcangelo di Romagna presso l'Unione di Comuni Valmarecchia, con protocollo n. 6924 del 29.04.2021. Modifica sostanziale ai sensi dell'art. 6 c.2 dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Provvedimento n. 4227 del 04.08.2017. Revoca dei Provvedimenti n. 464 del 01.02.2019 e n. 4118 del 09.09.2019.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.P.R. n. 59/2013 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- l'art. 2, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale, la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento, adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR n. 160/2010, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, c. 6-bis, della L. n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

- gli artt. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006 che prevedono:
 - l'adozione di norme tecniche e prescrizioni specifiche, in base alle quali le attività di recupero dei rifiuti che rispettino tali disposizioni, possono essere intraprese previa comunicazione alla Provincia territorialmente competente;
 - che la Provincia, verificata d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, iscrive in un apposito registro, le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività;
- il D.M. 05.02.1998 che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;
- l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 116 del 03.09.2020, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto;
- l'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- l'art. 125 del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali;
- l'art. 113 del D.Lgs. n. 152/2006 che assoggetta alla disciplina regionale gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento;
- la Del. G.R. n. 286/2005 Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne e la Del. G.R. n. 1860/2006 - Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della precedente;
- la Determinazione del Direttore Generale dell'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera";
- la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 che reca disposizioni in merito alle autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 co. 2 del D.Lgs. n. 152/2006;
- la L. n. 447/1995 in materia di impatto acustico;

VISTI

- la L. n. 56/2014 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni";
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce quali funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche e inquinamento atmosferico, vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;

- la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09.05.2016 la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore generale n. 90/2018, con cui è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022;
- le Deliberazioni del Direttore generale n. 95/2019 e 96/2019 che disciplinano e istituiscono i conferimenti di incarichi di funzione in ARPAE, per il triennio 2019-2022;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, relativa all'impianto ubicato in Comune di Santarcangelo di Romagna, Via Emilia Vecchia, 4075, rilasciata alla ditta ECO.S. SRL con Provvedimento di ARPAE n. 4227 del 04.08.2017, così come modificato e volturato con Atti n. 464 del 01.02.2019 e n. 4118 del 09.09.2019 (quest'ultimo confluito nel Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Santarcangelo di Romagna con Atto prot. n. 11918 del 16.09.2019);

TENUTO CONTO che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende i seguenti titoli abilitativi:

- iscrizione al n. 67 quater del 09.09.2019 del Registro delle imprese che svolgono attività di recupero rifiuti, ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento di piazzali in corpo idrico superficiale, di cui all'art. 124;

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006;
- comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995;

RICHIAMATA inoltre la nota prot. n. 60273 del 24/04/2020 di ARPAE, la quale, su istanza della ditta ed ai sensi del D.P.G.R. Emilia-Romagna n. 57 del 03.04.2020 in materia di emergenza sanitaria in atto (Covid-19), concernente l'incremento del 50% della quantità istantanea e annuale di stoccaggio, limitatamente ai rifiuti di cui all'EER 170904 (tipologia 7.1 di cui al D.M. 05.02.1998) e 170504 (tipologie 7.14 e 7.31bis del D.M. 05.02.1998), fino al perdurare dello stato di emergenza sanitaria ed i successivi 30 giorni;

ATTESO CHE con nota acquisita agli atti pervenuta allo Sportello Unico del Comune di Santarcangelo di Romagna presso l'Unione di Comuni Valmarecchia, con prot. n. 6924 del 29.04.2021, così come rettificata il 18.05.2021, la ditta ECO.S. SRL avente sede legale e sede dell'impianto in Comune di Santarcangelo di Romagna, Via Emilia Vecchia, 4075, ha trasmesso istanza finalizzata alla modifica sostanziale ai sensi dell'art. 6 c.2 del D.P.R. n. 59/2013 dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, volta a ricomprendere i seguenti titoli ambientali:

- comunicazione finalizzata all'attività di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.Lgs. n. 152/2006 e relativa iscrizione ad apposito registro delle imprese - competenza ARPAE - modifica sostanziale;
- autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento di piazzali in corpo idrico superficiale ex art. 124 D.lgs. 152/2006 - competenza ARPAE - modifica sostanziale;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006 - competenza ARPAE - proseguimento senza modifiche;
- comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995 - competenza comunale - proseguimento con modifiche;

DATO ATTO CHE

le modifiche attengono a:

- realizzazione di un'area per il lavaggio saltuario (con sola acqua) dei mezzi aziendali;
- realizzazione di un'area e relativo impianto per la distribuzione di carburante a servizio di mezzi aziendali;

- un diverso posizionamento delle aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti e del loro impianto di trattamento, con posizionamento di due schermature acustiche (materiale inerte e cubi in cemento), interventi da realizzare a seguito delle risultanze della campagna di monitoraggio acustico svolta dalla ditta, in adempimento al punto dispositivo n. 3 del Prov. n. 464 del 01.02.2019;
- una diversa redistribuzione di quantitativi dei rifiuti, fermo restando il quantitativo complessivamente autorizzato;
- l'eliminazione dell'operazione R5 relativamente alla tipologia 7.31 bis;

CONSIDERATO che, ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di cui alla parte II al D.Lgs. n. 152/2006, la natura e le caratteristiche delle modifiche richieste, sono tali da escluderne l'assoggettamento a tale norma;

VISTI

- la nota prot. n. 79804 del 20.05.2021, con la quale ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi n. 6/2020, in forma semplificata e in modalità asincrona alla quale hanno preso parte: SUAP del Comune di Santarcangelo di Romagna presso l'Unione di Comuni Valmarecchia, Comune di Santarcangelo di Romagna, AUSL ed il Comando Provinciale dei VVFF;
- la nota prot. n. 110273 del 14.07.2021 con la quale ARPAE ha chiesto all'interessato di produrre documentazione integrativa ed al contempo ha rammentato alla ditta di presentare domanda di voltura ai sensi dell'art. 9 del D.M. 07.08.2012, così come indicato dal Comando provinciale dei VVFF di Rimini con nota prot. n. 6700 del 24.05.2021;
- le comunicazioni fatte pervenire dall'interessato rispettivamente il 22.07.2021, concernente l'avvenuta presentazione di domanda di voltura in adempimento a quanto segnalato dai VV.FF, ed il 26.07.2021, concernente le integrazioni documentali richieste;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 3-septies dell'art 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo, comunicano al Ministero della Transizione Ecologica, i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell'art. 184-ter;

ACQUISITI agli atti:

- l'esito istruttorio favorevole all'autorizzazione per la parte afferente la competenza comunale, con prescrizione in materia di impatto acustico riportata nella parte dispositiva, trasmesso dal Comune di Santarcangelo di Romagna, con nota prot. n. 16670 del 16.06.2021;
- la nota Prot. n. 123689 del 06.08.2021, con cui, su richiesta del Servizio scrivente, il Servizio Territoriale ha prodotto una relazione tecnica favorevole, il cui contenuto si condivide, relativa all'istanza per la parte afferente la competenza di ARPAE (recupero rifiuti, emissioni in atmosfera e autorizzazione allo scarico di acque reflue), con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- nota prot. n. 6700 del 24.05.2021 del Comando provinciale dei VVFF di Rimini;
- la comunicazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, resa il 20.05.2021, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE per un importo di € 395,00;

RITENUTO sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, dei pareri citati, degli esiti istruttori di competenza comunale, che possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, con i limiti e le prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento ed al contempo di revocare gli Atti n. 464 del 01.02.2019 e n. 4118 del 09.09.2019 al fine di facilitare i controlli, riportando in un unico provvedimento le prescrizioni da dettare;

SENTITO il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è l'Ing. Giovanni Paganelli, Responsabile dell'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali, all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 7/2016, 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Giovanni Paganelli, Responsabile dell'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali, all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

DISPONE

1. di **modificare** ai sensi dell'art. 6 - c.2 - del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Provvedimento n. 4227 del 04.08.2017, alla ditta **ECO.S. SRL** con sede legale e sede dell'impianto in Comune di **Santarcangelo di Romagna - Via Emilia Vecchia, 4075**, (istanza pervenuta al SUAP del Comune di Santarcangelo di Romagna presso l'Unione di Comuni Valmarecchia, con protocollo n. 6924 del 29.04.2021) così come stabilito ai punti successivi;
2. l'AUA suddetta ricomprendente i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.Lgs. n. 152/2006 - proseguimento con modifiche - competenza ARPAE;
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006, allo scarico di acque meteoriche di dilavamento di piazzali, con punto di recapito finale nel "fosso interpodere tombinato" avente coordinate geografiche Lat 44.088247 - Long 12.435284 (corrispondenti a 4884889 N - 2314684 E in Gauss Boaga fuso Est) - proseguimento con modifiche - competenza ARPAE;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006 - proseguimento senza modifiche - competenza ARPAE;
 - nulla osta in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995 - competenza comunale;

3. l'Allegato A al Provvedimento n. 4227 del 04.08.2017 è sostituito in toto con l'Allegato A al presente Provvedimento, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. che l'impianto è rappresentato nella cartografia di cui all'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
5. che la ditta dia tempestiva comunicazione ad ARPAE, al SUAP del Comune di Santarcangelo di Romagna, presso l'Unione di Comuni Valmarecchia, della avvenuta realizzazione concernente il nuovo layout dell'impianto;
6. in materia di impatto acustico, eseguiti gli interventi di cui al punto precedente, la ditta effettui, entro 180 gg dal ricevimento del provvedimento conclusivo del SUAP, i rilievi fonometrici necessari al fine di verificare l'avvenuto rispetto dei limiti di emissione e differenziali di immissione; tali esiti andranno trasmessi al Comune di Santarcangelo di Romagna e ad ARPAE;
7. nell'Allegato B al Provvedimento n. 4227 del 04.08.2017, nell'ambito delle *Prescrizioni*, vengono aggiunte le seguenti prescrizioni riferite alla nuova linea delle acque reflue industriali:
 - a. dovrà essere attuato un sistema che garantisca, in tempo asciutto, il riutilizzo dei reflui già presenti nella vasca di accumulo e derivanti dal lavaggio dei mezzi; l'attivazione del troppo pieno della vasca di accumulo dovrà avvenire solo in tempo di pioggia per effetto delle precipitazioni meteoriche che andranno ad interessare la platea di lavaggio;
 - b. le operazioni di lavaggio dei mezzi potranno essere svolte unicamente con acqua, essendo l'impianto di trattamento dei reflui del lavaggio mezzi incompatibile con l'utilizzo di eventuali tensioattivi;
 - c. la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare possibili ristagni superficiali;
 - d. le due platee, di lavaggio e di rifornimento, dovranno essere costantemente mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'apporto di inquinanti ai sistemi di depurazione; la pulizia delle loro superfici, inoltre, dovrà essere eseguita con frequenza almeno mensile e comunque prima di provvedere ad ogni loro eventuale lavaggio;
 - e. nel caso in cui si verificano sversamenti accidentali di carburante (riferito soprattutto alla platea di rifornimento) si dovrà eseguire immediatamente la pulizia delle superfici interessate, a secco oppure utilizzando idonei materiali inerti assorbenti; i materiali derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti in conformità alle direttive in materia di gestione dei rifiuti;

- f. lo scarico dovrà essere reso accessibile per il campionamento in conformità alle disposizioni di cui al punto 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.;
 - g. in mancanza di valori limite definiti dalla Regione nell'esercizio della Sua autonomia in adempimento a quanto previsto dall'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 152/06, lo scarico in oggetto dovrà conformarsi ai valori limite di emissione in acque superficiali previsti per gli scarichi industriali di cui alla Tab. 3 dell'All. 5 al D.Lgs. 152/06 e s.m.;
 - h. presso l'impianto dovrà essere tenuto un apposito registro, vidimato da ARPAE - Servizio Territoriale di Rimini, nel quale saranno annotate tutte le operazioni di manutenzione cui sarà sottoposto l'impianto di trattamento (è consentito l'utilizzo di un eventuale registro già in uso per la linea delle acque meteoriche di dilavamento);
8. di rammentare che l'impianto assoggettato ad AUA, comprensivo delle sue infrastrutture, deve essere ad uso esclusivo della ditta in oggetto;
9. di revocare, per le motivazioni riportate in premessa, gli Atti n. 464 del 01.02.2019 e n. 4118 del 09.09.2019;
10. di confermare, senza alcuna variazione tutte le altre disposizioni e prescrizioni dettate con Provvedimento n. 4227 del 04.08.2017, il quale dovrà essere conservato presso la sede della ditta, unitamente al presente Provvedimento, ed esibito ad eventuali richieste di controllo;
11. che eventuali modifiche **sostanziali** dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere richieste ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013; eventuali modifiche **non sostanziali** devono invece essere comunicate ai sensi dell'art. 6 dello stesso DPR. Costituisce modifica sostanziale:
- i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ii. ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - iii. ogni modifica impiantistica e/o gestionale rilevante ai fini dell'attività di gestione rifiuti, da sottoporre ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 152/2006;
12. che, qualora il gestore intenda modificare o potenziare sorgenti sonore oppure introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
13. di stabilire che dovrà essere comunicata tempestivamente alla scrivente Agenzia, ogni modificazione intervenuta nell'assetto societario e negli organismi tecnici ed amministrativi;

14. di dare atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale disciplina esclusivamente gli aspetti ambientali dei titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013, pertanto, ai fini della realizzazione degli interventi previsti, la ditta dovrà essere in possesso delle abilitazioni edilizie necessarie;
15. che il presente atto, firmato digitalmente, sia trasmesso al SUAP del Comune di Santarcangelo di Romagna, presso l'Unione di Comuni Valmarecchia per la redazione del provvedimento conclusivo di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) e la trasmissione in forma digitale a: richiedente, ARPAE, Comune di Santarcangelo di Romagna, AUSL, Comando Provinciale dei VVFF; è trasmesso altresì al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del comma 3-septies dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006;
16. in caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
17. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
18. di individuare nell'ing. Giovanni Paganelli, il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento del presente provvedimento;
19. di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
20. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, che per il presente provvedimento autorizzativo si provveda all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
21. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI
Dott. Stefano Renato de Donato

CONDIZIONI:

I rifiuti oggetto dell'attività di recupero, provenienti soprattutto da opere di escavazione e lavori stradali svolti in territorio provinciale/regionale, eseguiti dalla ditta stessa o da altre ditte, vengono trasportati, con idonei automezzi autorizzati, presso l'impianto per la messa in riserva e, laddove previsto, sottoposti a successivo trattamento.

Il trattamento dei rifiuti avviene secondo le seguenti fasi:

- a) Umidificazione dei cumuli soggetti a movimentazione per contenere la polverosità;
- b) Cernita e separazione dei rifiuti recuperabili dalle frazioni estranee (legno, plastica, ecc.);
- c) Frantumazione (ove prevista) per mezzo di frantoio mobile, al fine di ottenere una granulometria differenziata e separazione della frazione ferrosa;

Abbattimento delle polveri prodotte per mezzo di appositi nebulizzatori posti nei punti di maggior produzione delle stesse.

- d) Stoccaggio in cumuli (h max = 4 m) del materiale recuperato e conferimento del materiale di scarto a ditta autorizzata.

Il reimpiego avviene principalmente in sottofondazioni stradali, piazzali e riempimenti nel settore edilizio.

All'interno dell'impianto, i rifiuti e i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto vengono movimentati giornalmente per un periodo stimabile in circa 4 h/giorno mentre le operazioni di trattamento hanno cadenza circa mensile e durano 2/3 giorni con utilizzo di impianto di frantumazione per circa 7 h/giorno.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI:

1. di iscrivere, per quanto di competenza di ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, fatte salve altre autorizzazioni previste dalle vigenti leggi, la ditta ECO.S. SRL, con sede dell'impianto in Comune di Santarcangelo - Via Emilia Vecchia, 4075, al

numero 67 QUINQUIES del 20.10.2021

nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, esclusivamente per le tipologie di rifiuti, quantità e operazioni di recupero di seguito definite:

Tipologia D.M. 05.02.1998	Codici Rifiuti di cui all'EER (decisione 2014/955/UE)	Quantità stoccata (t)	Quantità gestita (t/a)	Operazioni consentite (*)
7.1	101311 -170101 -170102 - 170103 170107 -170802 - 170904 - 200301	1.800	11.000	R13 – R5
7.2	010410 - 010413	10	40	R13 – R5
7.14	170504	250	3.410	R13 – R10
7.31 BIS	170504	20	50	R13 - R10

(*) operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

2. di rammentare a codesta ditta che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 350 del 1.07.1998, il diritto di iscrizione dovrà essere versato ad ARPAE, entro il 30 aprile di ciascun anno, pena la sospensione dell'iscrizione stessa;
3. nello svolgimento dell'attività ex artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a. dovrà essere garantita la percorribilità all'interno del sito;
 - b. la cortina arborea perimetrale dovrà essere mantenuta in buone condizioni;
 - c. dovrà essere garantita la netta separazione tra i rifiuti ed i materiali;
 - d. i rifiuti presenti nell'impianto, sia gestiti che prodotti, dovranno essere separati per codice CER, ed i cumuli nonché i cassoni dovranno essere provvisti di cartellonistica riportante il codice CER e la denominazione del rifiuto stoccato;
 - e. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dovranno essere a norma e in buone condizioni di conservazione in modo tale da garantire una perfetta tenuta;
 - f. nel rispetto di quanto disposto dall'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti gestiti dovranno soddisfare tutte le condizioni previste affinché cessino la qualifica di rifiuto, ovvero, qualora i materiali ottenuti al termine delle operazioni di recupero e/o delle fasi di pretrattamento, non abbiano cessato la qualifica di rifiuto, in quanto privi delle

caratteristiche individuate dalle norme vigenti, gli stessi dovranno essere gestiti ai sensi del D.lgs. n. 152/2006;

- g. nel perimetro interno dell'impianto dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto percorribile e libera da rifiuti/materiali di almeno 3 metri dalla base della piantumazione alla base dei cumuli;
- h. i cumuli dei rifiuti non devono superare i 4 metri di altezza;
- i. sui cumuli non potranno essere realizzate rampe o sopraelevazioni;
- j. il fondo dell'area di pertinenza della ditta dovrà essere mantenuto in condizioni tali da evitare l'impaludamento dello stesso e la formazione di irregolarità che vadano a compromettere la raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento;
- k. deve essere assicurato il buon funzionamento del sistema di raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali con manutenzione annuale;
- l. i rifiuti derivanti dalla manutenzione di cui al punto precedente dovranno essere gestiti come previsto dal D.lgs. 152/2006;

4. si rammenta inoltre che:

- i rifiuti generati dall'attività dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 152/2006;
- l'impianto dovrà mantenere i requisiti e rispettare le condizioni stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 e dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
- il legale rappresentante della ditta autorizzata, è tenuto ad adempiere agli obblighi concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi degli artt.188-bis e 188-ter del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii ovvero adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 193 Trasporto dei rifiuti, 190 Registri di carico e scarico e 189 Catasto dei rifiuti, dello stesso D.lgs. n. 152/2006;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.